

## **6.1000**

### **IL GOVERNO**

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";

b) al comma 10:

1. al secondo periodo, la parola "quotidianamente" è sostituita da "mensilmente";

2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025".

c) al comma 16 dopo le parole "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti".»